

ALLEGATO A

"Indirizzi della Giunta comunale di Faenza in materia di svolgimento delle sagre e feste temporanee nelle quali è prevista la somministrazione di alimenti e bevande"

1) Il presente atto fornisce indirizzi e indicazioni operative agli uffici preposti per la gestione e il controllo dello svolgimento delle sagre e feste temporanee nelle quali è prevista la somministrazione di alimenti e bevande, nonché definisce le modalità di istituzione e gestione del calendario annuale delle sagre prescritto dall'art.10 c.5 della L.R. 14/2003. Le sagre rappresentano un importante veicolo promozionale del territorio, con forti implicazioni turistiche; è quindi necessario assumere indirizzi orientativi, al fine di garantire la diffusione di un messaggio coerente rispetto alle tradizioni del luogo. Nell'ambito dell'Amministrazione comunale l'ufficio competente per materia è lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), ora conferito all'Unione della Romagna Faentina.

2) Sono definite "sagre" quelle manifestazioni temporanee aperte al pubblico in cui per periodi limitati in occasione di ricorrenze, o eventi culturali o religiosi o politici ecc., in uno spazio o area o edificio pubblico o privato vengono svolte una serie di attività aventi la finalità di valorizzazione di un territorio mediante l'utilizzo e la somministrazione di uno o più prodotti o lavorazioni di carattere enogastronomico, aventi rappresentatività culturale o identitaria rispetto al territorio stesso. La sagra mira, di norma, a coinvolgere operativamente anche realtà produttive e commerciali locali, nonché i vari operatori del settore eno-gastronomico al fine di favorire una sostenibilità nel tempo della manifestazione e garantire la diffusa soddisfazione della comunità ospitante. Ai fini dei presenti indirizzi sono equiparate tutte le manifestazioni che, pur non utilizzando il termine "sagra", sono manifestazioni dove le strutture allestite per la somministrazione di alimenti e bevande assumono un ruolo di rilievo e, di norma, si qualificano con i termini: "festa", "festival", "fiera". Sono, ovviamente, escluse dai presenti indirizzi le fiere riservate ad operatori professionali e disciplinate dalla LR 12/2000 (che in genere vengono svolte presso il Centro Fieristico o in appositi spazi espositivi dedicati) e le fiere disciplinate dalla LR 12/1999 che prevedono la presenza di operatori commerciali su aree pubbliche (ambulanti).

3) Si dispone che sia istituito con Determinazione Dirigenziale, tenuto conto degli "indirizzi" deliberati dalla Giunta comunale di Faenza e sentite le organizzazioni del commercio del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, nonché altri soggetti eventualmente interessati, il "Calendario annuale delle sagre e feste" che si svolgono nel territorio del Comune di Faenza nelle quali è effettuata la somministrazione di alimenti e bevande in modo temporaneo. L'inserimento nel Calendario è condizione perché la sagra o la festa possa regolarmente svolgersi. Con Determinazione Dirigenziale, previa deliberazione della Giunta comunale di Faenza e sentite le organizzazioni del commercio del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, nonché altri soggetti eventualmente interessati, si può eccezionalmente consentire l'organizzazione di manifestazioni non inserite a calendario, quando le caratteristiche e le modalità organizzative e gestionali della stessa non consentano oggettivamente una programmazione annuale.

4) I soggetti interessati all'organizzazione di sagre o feste dovranno dare comunicazione preventiva, entro il 31 ottobre di ciascun anno, della sagra o festa che intendono organizzare nell'anno successivo al Suap, utilizzando esclusivamente la modulistica prevista, indicando:

a) denominazione dell'iniziativa; b) luogo e periodo di svolgimento; c) programma di massima dell'iniziativa; d) relazione che illustri le finalità dell'evento, gli scopi sociali e i soggetti o enti a cui verranno destinate le risorse raccolte con la sagra o festa; e) impegno a presentare a consuntivo un'autocertificazione del risultato dell'iniziativa, documentando le eventuali erogazioni di beneficenza con copia delle relative ricevute di versamento. La predetta documentazione dovrà essere obbligatoriamente presentata con le istanze (domanda, scia) previste per l'evento organizzato nell'anno successivo. In caso di mancata presentazione l'evento non potrà essere svolto e verrà cancellato dal Calendario per i due anni successivi.

5) Entro il 31 dicembre di ciascun anno con Determinazione Dirigenziale, previa verifica del rispetto degli indirizzi stabiliti dal presente atto, tenuto conto delle comunicazioni preventive pervenute da parte degli organizzatori entro il 31 ottobre di ogni anno e sentite le organizzazioni del commercio del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, nonché i soggetti eventualmente interessati, viene istituito il "Calendario annuale delle sagre e feste" che si svolgono nel territorio del Comune di Faenza nell'anno successivo nelle quali è effettuata la somministrazione di alimenti e bevande in modo temporaneo.

6) Ai fini dei presenti indirizzi sono soggetti abilitati all'organizzazione di sagre e feste temporanee con attività di somministrazione di alimenti e bevande gli enti non aventi scopo di lucro quali istituzioni pubbliche, organizzazioni politiche, sindacali, religiose, benefiche e le associazioni o i comitati con finalità culturali, sportive, del tempo libero e del volontariato, pro loco e altri soggetti no-profit, purché regolarmente costituiti con atto pubblico, ovvero con scrittura privata autenticata o registrata da almeno 3 anni rispetto alla data di approvazione dei presenti "indirizzi", e presenti con proprie sedi nel territorio del Comune o dei Comuni dell'Unione della Romagna Faentina o, comunque, localmente radicati, a pena di esclusione dal calendario. In caso di soggetti no-profit costituiti da meno di 3 anni, l'Amministrazione comunale si riserva di valutare la richiesta dell'associazione, tenuto conto delle sue finalità. In ogni caso i soggetti organizzatori, qualora sia richiesto dall'Amministrazione comunale ai fini dell'espletamento dell'istruttoria, dovranno presentare le documentazioni (ad es. atto costitutivo, statuto, verbali di assemblea dei soci, bilancio, elenco dei soci, ecc.) attestanti l'effettiva esistenza dell'associazione o comitato e la sua effettiva attività rivolta al sociale, nonché il suo radicamento sul territorio. L'Amministrazione comunale si riserva discrezionalmente di valutare la documentazione di cui sopra ai fini dell'iscrizione o meno dell'iniziativa nel calendario. Le sagre e le feste non possono avere fine di lucro. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere abbinata ad iniziative culturali, sportive, ricreative od espositive con accesso libero al pubblico dei visitatori. Eventuali attività di somministrazione temporanea organizzate da "imprese" non sono sottoposte ai presenti indirizzi e saranno valutate e se del caso consentite, tenuto conto della sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

7) La somministrazione temporanea di alimenti e bevande nell'ambito della singola sagra o festa non può superare i 12 giorni continuativi di durata per anno e per specifico luogo di svolgimento. Nell'ambito di singole feste e sagre che si svolgono in giornate o periodi dell'anno non consecutivi, la somministrazione temporanea di alimenti e bevande non potrà, comunque, superare i 12 giorni complessivi di durata nell'anno e per specifico luogo di svolgimento. Sono fatte salve le "Settimane del Palio" organizzate dai Rioni nel mese di giugno, per le quali si applica il limite massimo (30 gg.) previsto dalla LR 14/1999. Per le manifestazioni inserite in calendario possono essere consentiti spostamenti di periodi, qualora siano indicate le cause di forza maggiore o le adeguate motivazioni che rendano impossibile lo svolgimento nel periodo prefissato.

8) Gli organizzatori di sagre e feste incluse nel calendario sono, inoltre, tenuti a presentare di

norma 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione le istanze previste dalle varie normative utilizzando esclusivamente la modulistica prevista. Per poter effettuare in modo legittimo l'attività di somministrazione nella sagra o nella festa dovrà essere presentata al Suap la scia per la somministrazione temporanea. Se la somministrazione temporanea si concretizza su suolo pubblico va presentata domanda di concessione temporanea di suolo pubblico ed ottenuta la relativa concessione. Se la sagra o la festa concretizza anche la fattispecie del pubblico spettacolo temporaneo si applicano le relative disposizioni di legge e di regolamento in materia di pubblico spettacolo. Le istanze e comunicazioni prescritte dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dal Suap. Prima dell'inizio dell'attività temporanea dovranno essere prodotti, o tenuti dall'organizzatore a disposizione per gli eventuali controlli: a) certificato di conformità degli impianti elettrici aggiuntivi; b) certificati di corretto montaggio ed eventuale collaudo delle strutture temporanee allestite; c) ogni altro attestato o certificato di idoneità, autorizzazione o permesso connesso alla specificità delle strutture e delle attività caratterizzanti la manifestazione e previsti dalla normativa vigente. Le attività rumorose previste nel programma delle sagre e feste (concerti, spettacoli e simili) devono rispettare gli orari e i limiti di rumorosità previsti dalle normative vigenti e dalle ordinanze comunali. Va garantito l'accesso e la fruizione della manifestazione a chi ha problemi di disabilità temporanea o permanente, utilizzando idonee strutture ed adeguata segnaletica. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito delle sagre e feste è limitato alla durata della manifestazione e ai locali o alle aree a cui si riferisce e solo se il richiedente risulta in possesso dei requisiti di cui l'art. 6 della L.R. 14/2003 o se si designa un responsabile in possesso dei medesimi requisiti, incaricato di gestire l'attività di somministrazione. L'attività di somministrazione temporanea non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici, ma è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dall'art. 8 comma 5 della LR. 14/2003, nonché al rispetto delle norme igienico sanitarie, ambientali, nonché di quelle in materia di sicurezza. Per lo svolgimento dell'attività di somministrazione nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, è richiesto esclusivamente il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 6 comma 1 della LR 14/2003, nonché il rispetto delle norme igienico sanitarie, ambientali e di quelle in materia di sicurezza. E' fatto divieto di pubblicizzare offerte per pranzi aziendali e in caso di reiterate violazioni in tal senso la manifestazione non sarà inserita nel calendario dell'anno successivo. Le violazioni alle disposizioni di legge in materia di sicurezza, igiene, pubblico spettacolo, ecc. comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia. Sono incaricati di effettuare i controlli del caso gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, l'AUSL, la SIAE, l'Ispettorato del Lavoro, nonché in generale tutte le altre Forze dell'Ordine e gli altri enti preposti al controllo.

9) Fatta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento vigenti, per quanto ivi non già contemplato, si adotteranno gli "indirizzi" di cui al presente atto a decorrere dalle sagre e feste che si svolgeranno nel 2017 e pertanto le comunicazioni preventive di inserimento nel calendario annuale delle stesse dovranno pervenire entro il 31 ottobre 2016 e successivamente entro il 31 ottobre di ogni anno.